

IVA

Le fatture passive cartacee sammarinese da comunicare con TD19

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022 la fatturazione delle operazioni svolte con **soggetti sammarinesi** può essere elettronica o cartacea, per poi diventare **obbligatoriamente elettronica a partire dal 1° luglio 2022**. In deroga a questa disposizione, dettata dal **D.M. 21.06.2021**, l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le **ipotesi escluse da disposizioni di legge**.

Non hanno l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche, ad esempio, i soggetti in **regime forfettario** ([articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#)).

Secondo le **regole sammarinesi** sono invece esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un **importo inferiore a centomila euro**.

Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione (**articolo 18, comma 4 dell'accordo Italia San Marino**).

La fatturazione elettronica si intreccia con gli **obblighi di comunicazione** dal 1° gennaio 2022 delle **operazioni con soggetti non stabiliti** dettata dall'[articolo 1, comma 1103, L. 178/2020](#).

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state **emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le specifiche tecniche operative approvate, in formato xml e tramite SdI.

Per quanto riguarda le fatture sammarinesi **emesse in formato elettronico** (utilizzando lo specifico codice **destinatario 2R4GT08**) **non ci sono ulteriori obblighi di comunicazione** anche con riferimento alle fatture elettroniche passive che passano attraverso il SdI; il cessionario italiano le visualizza nella sua area riservata dell'Agenzia delle entrate in Fatture e

corrispettivi.

Diverso è il caso delle **fatture cartacee** ricevute dagli operatori di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.

Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'Iva, gli operatori economici italiani **assolvono l'imposta a norma dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972**. L'ammontare dell'Iva è annotato dal cessionario italiano sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese con l'indicazione della data, **munita di timbro a secco circolare** contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura **"Rep. Di San Marino – uff. tributario"**. La **fattura** successivamente è **annotata nel registro Iva vendite e Iva acquisti**.

Quest'operazione deve essere comunicata tra le operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti, utilizzando il **tipo documento TD19** ed indicando nel campo Data, della sezione dati generali, la **data di effettuazione dell'operazione**. Dal 2022 la trasmissione dovrà avvenire **entro il 15 del mese successivo** all'effettuazione. Si evidenzia come sia particolare questa indicazione dal momento che **l'effettuazione dell'operazione corrisponde all'inizio del trasporto o della spedizione** dal territorio della Repubblica di San Marino (**articolo 1, comma 5, D.M. 21.06.2021**), mentre la registrazione sui registri Iva deve **attendere il ricevimento del documento ufficiale, munito del timbro a secco**, che potrebbe avvenire **in un momento successivo** rispetto all'obbligo di comunicazione. Sarebbe più coerente con le registrazioni ai fini Iva, indicare la data o mese di integrazione del documento ricevuto, così come avviene per la comunicazione delle operazioni con fornitori comunitari soggette a integrazione.

Se la **fattura cartacea indica l'ammontare dell'Iva**, il cedente operatore sammarinese **emette la fattura in tre esemplari** e le presenta all'ufficio tributario di San Marino insieme all'Iva dovuta. L'ufficio tributario di San Marino, effettuati i controlli, riversa le somme all'Agenzia delle entrate. Una fattura originale restituita dall'ufficio tributario di San Marino, che l'ha vidimata con datario e timbro a secco, **viene trasmessa al cessionario italiano**. L'operatore economico italiano annota la **fattura originale "timbrata"** nel registro Iva acquisti e può operare, solo a questo punto, la **detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa**.

Ci si chiede come possa essere comunicata questa operazione all'Agenzia delle entrate, dal momento che il codice **Tipodocumento a disposizione è il TD19** – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex [articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Si tratta delle indicazioni ritrovate nella **Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro**, nella versione 1.5 del 7 luglio 2021, confermate dalle specifiche tecniche Allegato A del provvedimento del 28 ottobre 2021, versione 1.7 applicabile dal 1° gennaio 2022.

L'operazione dovrebbe essere **comunicata entro il giorno 15** del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (ossia inizio del trasporto o spedizione) da indicare nel campo

Data. In realtà l'operazione **non è soggetta a integrazione o autofattura**.

Ricordiamo che in caso di omissione o errata trasmissione dei dati dei soggetti esteri, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la **sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura**, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro **i quindici giorni successivi** alle scadenze stabilite dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ([articolo 1, comma 1104, L. 178/2020](#)).

Alla violazione **non è applicato il principio del cumulo giuridico** ([articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997](#)), ma è possibile avvalersi, in assenza di notifica di atti di accertamento, **dell'istituto del ravvedimento operoso** ([articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997](#)).